

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2015

I.M.U. - ALIQUOTE 2015

Delibera di C.C. n. 5 del 30.03.2015

Tipologia di immobile	Aliquote I.M.U.
<ul style="list-style-type: none">Abitazione principale e pertinenze (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7). <p>Assimilazione da regolamento: Si considerano adibite ad abitazione principali le seguenti fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o utilizzata da altro nucleo familiare;- le unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado (quindi solo da genitori a figli e viceversa) che le utilizzano come abitazione principale nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. L'agevolazione vale per un solo immobile concesso in comodato;	<p>Escluse Ai sensi dell'art. 13 D.L. n.201 del 06/12/2011</p>
<ul style="list-style-type: none">Abitazione principale (cat. A/1, A/8 E A/9) e pertinenze (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).	<p>3,5 x mille</p>
<ul style="list-style-type: none">Fabbricati di categorie catastali A, B, C, Non ricomprese nei punti precedenti	<p>10,6 x mille</p>
<ul style="list-style-type: none">Fabbricati di categorie catastali D	<p>10,0 x mille</p>
<ul style="list-style-type: none">Terreni edificabili	<p>10,6 x mille</p>
<ul style="list-style-type: none">Terreni agricoli	<p>esenti ai sensi del D.L. n. 4 del 24 gennaio 2015</p>

DETRAZIONI

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

L'ulteriore detrazione per figli con età inferiore 26 anni NON è più prevista.

Come disposto dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, sono esenti dall'imposta:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;

- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

L'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, dispone che a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Il D.L. n. 4 del 24 gennaio 2015 conferma per l'anno 2015, l'esenzione dell'imposta municipale propria per i terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni Italiani predisposto dall'ISTAT;

DICHIARAZIONI I.M.U.

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, come modificato dall'art. 10 c. 4 DL n.35 del 08 aprile 2013.

NUOVI MOLTIPLICATORI I.M.U.

I nuovi moltiplicatori per ottenere il valore catastale (imponibile) su cui calcolare l'I.M.U., fermo restando l'ulteriore aggiornamento iniziale della rendita pari al 5%:

160 Fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, (*con esclusione della categoria catastale A/10*)

140 Fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5

80 Fabbricati classificati nella categoria catastale D/5

80 Fabbricati classificati nella categoria catastale A/10

65 Fabbricati classificati nel gruppo catastale D (*ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5*);

55 Fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

CODICI TRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELL'I.M.U.

“**3912**” - denominato: “IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE”;

“**3916**” - denominato: “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE”;

“**3918**” - denominato: “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”;

“**3925**” - denominato “IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO”

“**3930**” - denominato “IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”